

# **STATUTO**

*(Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 15.11.2011)*

## **TITOLO I SEDE, SCOPO e PATRIMONIO**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. La Regione Umbria ed i Comuni di Orvieto e Todi, su iniziativa del Consiglio Scientifico dell'Osservatorio per il Controllo e la Manutenzione Permanente della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi istituiscono l'Associazione Culturale e Scientifica denominata "Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili" di seguito chiamata brevemente Alta Scuola
2. L'Associazione ha Sede Legale in Perugia presso la Regione Umbria, Sede Centrale Operativa ed Amministrativa in Casalina di Deruta (Pg), e Sedi Didattico - Operative nei comuni di Orvieto, Todi e Spoleto. L'ubicazione della Sede Centrale Operativa, nonché il numero e l'ubicazione delle Sedi Didattico – Operative possono essere variati su delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. All'Associazione possono aderire altri Enti locali ed altri Enti Pubblici previa deliberazione del C.d.A da sottoporre a ratifica nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
4. La durata dell' Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
5. L'Alta Scuola è un'Associazione no – profit che si propone la finalità di svolgere attività scientifiche, culturali, didattiche e di ricerca, nonché di fornire assistenza specialistica e consulenza nel settore del rischio sismico ed idrogeologico, della prevenzione e protezione dagli eventi calamitosi, delle situazioni di dissesto delle aree instabili del territorio e delle opere insistenti o previste su tali aree, con specifica attenzione al consolidamento, alla manutenzione ed alla conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili e dei Beni Culturali. In particolare, le attività dell'Alta Scuola, da esercitarsi direttamente nonché tramite specifici accordi di partenariato, sono finalizzate a:
  - a) fornire agli associati e ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 consulenze e servizi tecnici specialistici nei settori di competenza dell'Alta Scuola stessa;
  - b) organizzare corsi di formazione destinati ai tecnici e funzionari della Pubblica Amministrazione, ai liberi professionisti ed a tecnici delle imprese, con funzioni anche di aggiornamento ed educazione permanente;
  - c) svolgere studi superiori a carattere internazionale e di elevato profilo scientifico, destinati ai ricercatori ed agli studiosi delle discipline geologiche, geotecniche, idrologiche ed idrauliche, agrarie e forestali, architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche, sismiche ed a quelle connesse con la conservazione del patrimonio artistico e monumentale;
6. L'Alta Scuola promuove, accoglie e gestisce congressi, corsi, seminari e workshop, nazionali ed internazionali, di elevato livello scientifico nell'ambito delle discipline di cui al comma 2 e di quelle ad esse connesse o collegate.

7. L'Alta Scuola promuove lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi concettuali e di tecnologie e tecniche d'intervento relativamente alla soluzione dei problemi di stabilità del territorio, anche acquisendo specifici brevetti. Stabilisce a tal fine attive relazioni con istituzioni similari, nazionali o internazionali, e favorisce la creazione di rapporti di collaborazione scientifica e tecnica con studiosi e ricercatori qualificati dei vari Paesi del mondo.
8. L'Alta Scuola costituisce propri laboratori sperimentali e di ricerca, realizza banche dati, forma biblioteche specializzate e si dota di attrezzature operative e di quant'altro utile al perseguimento degli scopi sociali.
9. L'Alta Scuola può partecipare ad iniziative volte allo sviluppo di tecnologie e tecniche di intervento nei settori di competenza, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Organizzazioni Finanziarie, Industriali e Commerciali, Soggetti Istituzionali e Sociali, acquisendo anche gli eventuali brevetti derivanti da tali attività.
10. L'Alta Scuola ha facoltà di curare la pubblicazione e la commercializzazione di trattati e riviste, di conferire encomi, riconoscimenti e premi a carattere periodico od eccezionale e di svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini istituzionali.
11. I lavori scientifici dell'Alta Scuola possono essere oggetto di pubblicazione nella lingua indicata dall'autore, con eventuale traduzione in altre lingue.

## **Art. 2 (Patrimonio)**

1. Le entrate ed il patrimonio dell'Alta Scuola sono costituiti:
  - a) dai conferimenti delle quote associative annuali degli Enti Fondatori e degli altri soggetti associati;
  - b) dalle entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 1
  - c) da ulteriori apporti finanziari degli Enti Fondatori e degli altri soggetti associati diversi dai conferimenti di cui alla lett. a);
  - d) da conferimenti di altri Enti Pubblici;
  - e) da contributi o trasferimenti dello Stato italiano, dell'Unione Europea, di altri Paesi esteri e di altri Enti Pubblici;
  - f) da lasciti e donazioni da parte di Enti e di Privati;
  - g) da beni mobili ed immobili venuti in proprietà dell'Alta Scuola a titolo legittimo.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 3 (Quote Associative)**

1. Le quote associative sono definite come segue:
  - a) gli Enti fondatori conferiscono quale quota iniziale di costituzione la somma complessiva di € 51.645,69, di cui € 25.822,85 a carico della Regione Umbria e € 12.911,42 a carico di ciascuno dei Comuni di Orvieto e Todi;
  - b) i soggetti pubblici che intendono aderire al Centro conferiscono, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo la somma di € 12.911,42;
  - c) gli Enti Fondatori ed i soggetti associati conferiscono inoltre all'Alta Scuola per ciascun anno solare una somma che viene stabilita in € 51.645,69 per la Regione Umbria e in € 15.493,70 per ciascuno degli altri soggetti associati;
  - d) le somme di cui ai precedenti commi b) e c) possono essere successivamente modificate con delibera dell'Assemblea su proposta del C.d.A.;
  - e) l'Assemblea, con apposita delibera, può identificare Soci di categorie diverse, determinando, anche in relazione all'ampliamento della compagine sociale, entità diversificate sia del conferimento iniziale sia delle quote annuali in relazione alle suddette categorie;
  - f) le quote di partecipazione degli associati all'Associazione non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

## **TITOLO II ORGANI**

### **CAPO I (Soci e Organi)**

#### **Art. 4 (Diritti e doveri dei Soci)**

1. Sono soci gli Enti Fondatori, individuati nell'Atto Costitutivo, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici successivamente associati.
2. Al fine di garantire a tutti l'effettività del rapporto associativo, ciascun associato, nell'ambito dell'Associazione, ha pari dignità. È esclusa la possibilità di far parte dell'Associazione per un periodo di tempo determinato ovvero limitato o comunque collegato ad un particolare evento.
3. I Soci sono obbligati a:
  - a) versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le quote associative in relazione alla propria qualifica ed a quanto disposto dall'art. 3 del presente statuto;
  - b) rimborsare le eventuali spese sostenute dall'Alta Scuola per prestazioni ed attività effettuate su richiesta degli associati stessi e deliberate dagli Organi associativi, entro 60 giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente del consiglio di amministrazione;

- c) osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli Organi associativi;
- d) fornire ogni informazione e supporto utile al perseguimento degli scopi sociali.

**Art. 5**  
**(Acquisizione e perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di Socio si acquisisce sulla base della domanda di partecipazione del soggetto interessato (Ente Pubblico o Ente Locale), tramite delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione e successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
  - a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risultando dovuto il pagamento della quota associativa annuale per l'anno successivo;
  - b) per decadenza, e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c) per morosità, consistente nel mancato pagamento delle quote associative entro tre mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio finanziario di ogni singolo Ente-Socio;
  - d) per delibera di esclusione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per accertati gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale o violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto.

**Art. 6**  
**(Organi dell'Alta Scuola)**

1. Organi dell'Alta Scuola sono:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Collegio Sindacale.

**Art. 7**  
**(Assemblea dei Soci)**

1. I Soci intervengono all'Assemblea in persona del legale rappresentante o tramite persona da questo delegato in forza dello statuto o di apposita delibera dell'organo competente. Non è possibile conferire la delega di partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti di altri Soci.
2. L'Assemblea esercita le azioni di indirizzo e controllo delle attività dell'Associazione, provvedendo, tra l'altro:
  - a) all'approvazione annuale del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle relative variazioni;
  - b) alla nomina e revoca del Presidente onorario dell'Associazione;
  - c) alla nomina e revoca dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'assemblea;

- d) alla nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale, salvo quanto disposto dall'art. 19;
  - e) alla ratifica delle decisioni di accettazione e di esclusione dei Soci;
  - f) all'approvazione annuale della relazione sulle attività svolte predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  - g) all'approvazione annuale dei programmi di attività scientifica ed operativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con il supporto del Consiglio Scientifico;
  - h) all'approvazione delle modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto all'art. 22.
3. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dalla normativa in materia di approvazione del bilancio consuntivo, e può inoltre essere convocata, tanto in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta:
- a) ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;
  - b) qualora almeno un quarto dei Soci ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti da portare all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci, nella prima riunione di insediamento e in quella per il rinnovo delle cariche nomina il Presidente onorario dell'Associazione di cui all'art. 20, individuato tra le personalità, anche non italiane, di superiore prestigio nei settori d'interesse dell'Alta Scuola.

### **Art. 8 (Convocazione dell'Assemblea)**

1. I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto diretto a ciascun associato almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo casi di urgenza in cui la comunicazione può effettuarsi anche via fax ovvero telegraficamente, ovvero a mezzo posta elettronica almeno tre (3) giorni prima.

### **Art. 9 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei votanti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente dell'Assemblea.
2. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, l'Assemblea designa il presidente fra i presenti.
4. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Segretario dell'Associazione.
5. L'Assemblea può invitare a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio Sindacale.

**Art. 10**  
**(Votazioni dell'Assemblea)**

1. Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese o nella diversa forma dalla stessa stabilita, salvo il caso delle votazioni per la nomina delle cariche associative in cui la votazione avviene per scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con la maggioranza dei voti dei Soci presenti, salvo quanto previsto all'art. 22 per le variazioni di Statuto.

**CAPO II**  
**(Consiglio di Amministrazione)**

**Art. 11**  
**(Presidenza del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a), presiede l'assemblea e, nel caso di sua assenza, l'assemblea designa il presidente fra i presenti.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1 è individuato nella persona di un funzionario tecnico della Regione Umbria dotato di specifica esperienza nei settori d'interesse dell'Alta Scuola e di provata capacità manageriale, ovvero nella persona di un professionista esterno ai Soci.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede anche l'Assemblea dei Soci.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Alta Scuola, ha l'uso della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e provvede a quanto occorre per il normale funzionamento dell'Associazione, salve le attribuzioni riservate agli altri Organi.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha inoltre l'uso della firma sociale per i seguenti atti di straordinaria amministrazione:
  - a) rappresentare l'Associazione presso tutti gli Organismi Scientifici e Tecnici Nazionali ed Internazionali, nei Congressi e nelle altre Manifestazioni relative agli argomenti d'interesse dell'Associazione;
  - b) promuovere, sentito il Consiglio Scientifico, accordi di collaborazione tecnica e scientifica con Università, Enti di Ricerca ed altre Organizzazioni Scientifiche e Tecniche, nazionali ed internazionali, nei settori d'interesse dell'Associazione.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è inoltre responsabile:
  - a) del budget dell'Associazione;
  - b) della verifica ed attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, con eventuale proposta di provvedimenti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - c) della corretta tenuta contabile e della predisposizione dei bilanci consuntivi, preventivi e delle relative variazioni;

- d) del coordinamento e dello svolgimento delle rispettive funzioni e attività del personale dipendente e dei collaboratori esterni dell'Alta Scuola;
  - e) della gestione della Sede Centrale Operativa e delle Sedi Didattico - Operative di cui all'art. 1;
  - f) dell'attuazione dei programmi di attività culturale, didattica, scientifica e di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  - g) della programmazione esecutiva, del budget e dell'attuazione delle attività operative di consulenza ed assistenza tecnica decise dal Consiglio di Amministrazione;
  - h) delle fasi istruttorie per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni delle assemblee ed, eventualmente, del Consiglio Scientifico, nonché per l'espletamento delle proprie funzioni ha diritto al gettone di presenza, al rimborso delle spese e ad un compenso forfettario, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci. L'importo di tale compenso, potrà essere soggetto a revisione periodica da parte della stessa assemblea, su proposta del C.d.A..

### **Art. 12 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
  - a) due membri nominati dal Socio Fondatore Regione Umbria, uno dei quali assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - b) tre membri nominati rispettivamente dal Socio Fondatore Comune di Orvieto, dal Socio Fondatore Comune di Todi e dal Socio Comune di Spoleto;
2. Il membro eletto dall'Assemblea scelto all'interno del primo ulteriore Socio di cui al comma 1 sostituisce uno dei membri nominati dal Socio fondatore Regione Umbria .
3. Al fine di garantire la massima rappresentanza, in caso di subentro di ulteriori Soci di cui al comma 2, l'Assemblea dei Soci definisce criteri e modalità di rotazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del membro con funzioni di Presidente.
4. I membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati più volte, anche non consecutive.

### **Art. 13 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)**

1. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare su ogni argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari dell'Alta Scuola.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
  - a) predispose annualmente il bilancio preventivo, quello consuntivo, la relazione sulle attività svolte e quella sulle attività programmate;

- b) predispone, con il supporto del Consiglio Scientifico, i programmi annuali e pluriennali dell'attività didattica, scientifica e di ricerca di cui al comma 4, lettere b e c dell'art. 1;
- c) assume ogni decisione in merito alle prestazioni e ai servizi di cui al comma 4 dell'art. 1;
- d) delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale dell'Alta Scuola;
- e) approva gli eventuali Regolamenti interni concernenti l'organizzazione e la funzionalità degli Organi dell'Associazione;
- f) nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.

**Art. 14**  
**(Organizzazione interna del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili più volte.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta la metà più uno dei membri in carica, entro sette giorni dalla data della richiesta.
4. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate con lettera, fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza in cui la comunicazione può effettuarsi via fax ovvero telegraficamente, ovvero a mezzo posta elettronica almeno tre giorni prima.
5. Il Segretario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretaria e con parere consultivo.
6. Il Collegio Sindacale può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.

**TITOLO III**  
**STRUTTURE DI SUPPORTO**

**CAPO I**  
**(Consiglio Scientifico)**

**Art. 15**  
**(Funzioni)**



1. Il Consiglio Scientifico svolge funzioni consultive e di supporto al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per l'attività scientifica dell'Alta Scuola e per la promozione con enti ed organizzazioni nazionali od internazionali di tutti quei rapporti di collaborazione scientifica e culturale utili per il raggiungimento degli scopi enunciati all'art.1 del presente Statuto.
2. Gli accordi di collaborazione sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Consiglio Scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), supporta il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
4. Spetta al Consiglio Scientifico determinare la lingua ufficiale e quelle di lavoro per le singole attività scientifiche, culturali, didattiche e di ricerca svolte nell'Alta Scuola.

### **Art. 16 (Composizione)**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da sette membri nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.
2. I membri del Consiglio Scientifico, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.
3. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente Onorario di cui all'art 7, comma 5 e all'art 20, il quale, nel rispetto delle funzioni degli altri Organi e soggetti, può rappresentare l'Associazione presso tutti gli Organismi Scientifici e Tecnici Nazionali ed Internazionali, nei Congressi e nelle altre Manifestazioni relative agli argomenti d'interesse dell'Associazione;
4. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa il Segretario con parere consultivo e con funzioni di segretario.
5. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al Consiglio Scientifico compiti specifici.

## **CAPO II (Personale tecnico ed amministrativo)**

### **Art. 17 (Nomina e funzioni del Segretario)**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione
2. Il Segretario è individuato nella persona di un professionista esterno ai Soci o nella persona di un funzionario tecnico dotato di specifica esperienza nei settori

d'interesse dell'Alta Scuola e di provata capacità manageriale, appartenente ad una delle Amministrazioni-Soci Fondatori.

3. Al Segretario è riconosciuto, per l'espletamento delle mansioni ordinarie di cui al successivo comma 5, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'importo di tale compenso è soggetto a revisione annuale da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario, per lo svolgimento di specifici incarichi affidatigli con delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, può essere compensato nella misura di volta in volta stabilita contestualmente all'affidamento della specifica attività.
5. Il Segretario assicura l'operatività dell'Alta Scuola in conformità alle direttive impartitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, nel rispetto e in subordine delle prerogative degli altri Organi e del Presidente del CdA:
  - a) ha la firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione;
  - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale dipendente e dei collaboratori esterni dell'Alta Scuola e ne coordina l'attività;
  - c) è di supporto nella gestione della Sede Centrale Operativa e delle Sedi Didattico - Operative di cui all'art. 1;
  - d) è di supporto nell'attuazione dei programmi di attività culturale, didattica, scientifica e di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) è a supporto della programmazione esecutiva, del budget e dell'attuazione delle attività operative di consulenza ed assistenza tecnica decise dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) supporta e coordina le fasi istruttorie per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
  - g) può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico con parere consultivo e con funzioni di segreteria.
6. Il Segretario può essere assistito da collaboratori preferibilmente distaccati dai Soci scelti tra i funzionari tecnici dotati di specifica esperienza nei settori d'interesse dell'Alta Scuola. In alternativa al distacco possono essere attivate altre forme di collaborazione.
7. Per particolari esigenze, anche su segnalazione del Consiglio Scientifico, il Segretario può disporre lo svolgimento dell'attività scientifica dell'Alta Scuola anche in sedi diverse da quella ordinaria previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 18**

### **(Personale tecnico ed amministrativo)**

1. Il Personale tecnico ed amministrativo necessario all'espletamento delle attività dell'Associazione è costituito da soggetti preferibilmente distaccati da uno dei Soci di cui all'art. 1, commi 1 e 3.
2. Nel caso non sia possibile, anche temporaneamente, ottenere un distacco, il personale di cui al presente articolo, comunque dotato di specifica esperienza nei settori d'interesse dell'Alta Scuola, è scelto:

- a) tra soggetti dipendenti dei Soci per i quali si attivino forme di collaborazione diverse da quella di cui al comma 1;
- b) tra soggetti esterni.

### **CAPO III (Collegio Sindacale)**

#### **Art. 19 (Composizione e nomina)**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci, salvo la facoltà che viene riservata alla Regione Umbria di nominare uno dei sindaci effettivi, da scegliere fra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili. Il Sindaco effettivo indicato dalla Regione Umbria è di diritto Presidente del Collegio Sindacale.
2. Tutti i Sindaci restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati più volte, anche non consecutive.
3. I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
4. Ai membri del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali vigenti. Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione del 50% su tale compenso.

### **CAPO IV (Presidente Onorario)**

#### **Art. 20 (Nomina e funzioni)**

1. Il Presidente Onorario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 7 comma 5 e presiede il Consiglio Scientifico.
2. Il Presidente Onorario:
  - a) rappresenta l'Associazione presso tutti gli Organismi Scientifici e Tecnici Nazionali ed Internazionali, nei Congressi e nelle altre Manifestazioni relative agli argomenti d'interesse dell'Associazione;
  - b) promuove accordi di collaborazione tecnica e scientifica con Università, Enti di Ricerca ed altre Organizzazioni Scientifiche e Tecniche, nazionali ed internazionali, nei settori d'interesse dell'Associazione;
  - c) promuove la formulazione e l'attuazione dei programmi di attività culturale, didattica, scientifica e di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Al Presidente onorario è riconosciuto, per l'espletamento delle mansioni di cui al comma 3, il rimborso delle spese vive.

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO**

**Art. 21  
(Regolamenti interni)**

1. Gli organi collegiali dell'Alta Scuola disciplineranno con regolamenti interni la loro attività per quanto non previsto nel presente Statuto.

**Art. 22  
(Approvazione e modifica dello Statuto)**

1. L'Assemblea dei Soci, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo in ordine alle eventuali variazioni prescritte dall'autorità competente in sede di riconoscimento dell'Alta Scuola, approva le eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole della totalità dei suoi componenti.

**Art. 23  
(Norma finale)**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni e fondazioni.